

## Faq maggio 2024

# Centri per la Famiglia

di cui alla DGR n. 1507 del 13.12.2023

- 1. Nell'Allegato A – Aggiornamento Linee Guida, all'art 3.2 “Assetto gestionale dei servizi” si legge che “... In particolare, dovrà essere previsto personale esclusivamente dedicato al Centro, a cui si potrà aggiungere personale dedicato solo per alcune ore e/o interventi”. Cosa si intende per personale esclusivamente dedicato al Centro per la famiglia?**

È stata introdotta l'esclusività per avere ruoli e incarichi definiti, in quanto prima (DGR 5955/2022) alcuni progetti prevedevano che la stessa figura lavorasse nello stesso orario per due enti differenti soprattutto quando il Centro era caratterizzato come articolazione di un servizio esistente e le attività erano intese quale ampliamento del servizio stesso. Con la DGR 1507/2023, avendo previsto che il Centro sia caratterizzato da autonomia gestionale, dovranno essere previste equipe dedicate al fine di caratterizzare l'azione dei Centri stessi. Per “dedicate” non si intende un rapporto di lavoro esclusivo ma incarichi definiti.

Quindi se viene ingaggiato un coordinatore per 10 ore settimanali lo stesso potrà completare il proprio orario impiegandolo in altri servizi (diversi dal Centro Famiglia e non necessariamente in interventi collegati con lo stesso). L'importante è che quelle 10 ore siano dedicate al Centro.

Le figure possono svolgere più ruoli all'interno dei Centri evitando la sovrapposizione oraria e delle attività.

- 2. Rispetto alle attività previste per i Centri per la Famiglia nell'ambito della Conciliazione vita- lavoro " di supporto ai carichi di cura" rivolti a bambini e ragazzi, le stesse potrebbero essere svolte c/o sedi spoke è possibile prevedere un'eventuale compartecipazione ai costi da parte delle famiglie in cui i genitori lavorano, soprattutto per i servizi di time saving?**

Nella DGR n.1507/2023 è previsto che i Centri per la famiglia siano luoghi facilmente accessibili e gratuiti e nella DGR n. 5955/2022 che “le attività devono, di norma, essere offerte gratuitamente senza alcun onere economico da parte dei cittadini”. Nel caso di specie, trattandosi di interventi per favorire la conciliazione famiglia lavoro, si ritiene di poter agire in analogia a quanto già previsto dalla DGR n. 2398/2019 che prevede che gli interventi “siano realizzati direttamente dal partenariato ed offerti a titolo gratuito o con costo calmierato”.

Ovviamente in questo ultimo caso le spese ammissibili dovranno essere rendicontate al netto di eventuali compartecipazioni delle famiglie.

- 3. Un capofila può essere hub di due progettualità che insistono su uno stesso Ambito/distretto?**

Si lo stesso ente può essere capofila di più progettualità che insistono sullo stesso ambito/distretto o su ambiti/distretti differenti.

Di seguito si evidenziano alcune specifiche.

Come previsto nella DGR n. 1507/2023 “L'unità territoriale di riferimento per la distribuzione degli Spoke sarà l'Ambito o il Distretto mentre quella del capofila,

comprendendo più Spoke, potrebbe estendersi su più ambiti/distretti". Questo significa che ogni Ambito/distretto dovrebbe essere "occupato" da un solo Spoke mentre l'Hub potrebbe "occupare" più distretti in base all'ubicazione degli spoke di riferimento. Questo potrebbe comportare che si verifichi una sovrapposizione degli Hub in quanto più di uno potrebbe essere attivo sul medesimo territorio o tramite uno Spoke o tramite l'Hub stesso. In tale caso sarà necessario o garantire Spoke in territori limitrofi o caratterizzare l'azione degli Spoke in modo da evitare le sovrapposizioni e favorire azioni integrative. Anche l'azione dell'Hub dovrà caratterizzarsi in modo da evitare le sovrapposizioni degli interventi e favorire la complementarietà. In generale, sul territorio delle singole ATS dovrà essere garantita una distribuzione territoriale che favorisca l'equilibrio al fine di evitare sovrapposizioni e/o concentrazioni di Hub o di Spoke solo su alcuni distretti a scapito di altri.

**4. È possibile inserire nel progetto una quota parte di lavori di messa a norma della sede Hub individuata (impianto elettrico), inserendo una quota a finanziamento e una a cofinanziamento?**

Trattandosi di un adeguamento previsto dalla normativa vigente (ai sensi della Legge 186/68 e del DM 37/08 sulla sicurezza degli impianti tecnici all'interno degli edifici) è possibile prevederlo solo come cofinanziamento.

**5. La figura che si occuperà della decodifica del bisogno e dell'orientamento deve essere necessariamente un'assistente sociale o può essere un'altra figura, come per esempio una counsellor o una pedagoga/psicologa?**

L'allegato A della DGR n.1507/2023 – paragrafo 3.2 – definisce le funzioni delle figure essenziali, tra cui l'assistente sociale, confermando quanto già previsto dal punto 4 dell'allegato A della DGR 5955/2021. Pertanto, di norma la funzione di "decodifica del bisogno e di orientamento" dovrà essere assicurata dall'assistente sociale garantendo però il lavoro di rete con gli altri operatori. In tal senso, qualora vi fosse la necessità, tale funzione potrà essere garantita secondo una logica di multidisciplinarietà e di equipe.